
LOTTO VI

***CAPITOLATO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI ED
OPERAI***

SIDRA S.P.A.

CONDIZIONI DI GARANZIA

NORME CONTRATTUALI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato	la persona fisica o giuridica, nell'interesse della quale è prestata garanzia
Contraente	Sidra S.p.A..
Broker	la ditta iscritta all'Albo Nazionale dei mediatori di Assicurazione ai sensi della legge 792/84, così come modificata dal D. Lgs. 209 del 7.9.2005 e dal Regolamento ISVAP n°5/2006, cui il Contraente abbia affidata l'assistenza e consulenza nella gestione del contratto
Franchigia	l'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro
Garanzia	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
Indennizzo	la somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro
Premio	la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società per la prestazione di garanzia
Risarcimento	la somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro
Rischio	la possibilità che si verifichi l'evento dannoso
Scoperto	la percentuale del danno convenuta a carico del contraente
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	l'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione



RESPONSABILITA' CIVILE CONDIZIONI DI GARANZIA - NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI GARANZIA

1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RCT

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il periodo dell'assicurazione, debba pagare a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in dipendenza di responsabilità civile derivante da fatto proprio e/o dei suoi dipendenti, da essi o da persone delle quali con le quali e per le quali deve rispondere nella sua qualità di esercente attività industriale e commerciale, di seguito meglio specificata, di competenze statutariamente previste o di regolamenti o delibere, comprese i provvedimenti emanati dai propri organi della Sidra S.p.a., ovvero trasferite o delegate e, comunque, da atti, azioni, od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o servizi, purché tutto questo non costituisca fatto doloso.

Le attività svolte dalla Contraente, in riferimento a quanto sopra indicato ed a solo titolo esemplificativo e non limitativo, comprendono:

- a) esercente un'azienda con sede legale e direzione in Catania per la captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognature e di depurazione e le loro eventuali riutilizzo, la realizzazione delle opere degli impianti necessari per la prestazione del suddetto servizio, nonché l'utilizzo delle reti e degli impianti anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato che serve il comune di Catania e comuni limitrofi, con oltre 50.000 abitanti, comuni limitrofi e con una rete cittadina e periferica di circa 750 Km.
 - b) centro elaborazione dati - officine meccaniche di riparazione dei mezzi e delle attrezzature della Ditta assicurata - e quant'altro di utile e necessario alle attività dichiarate;
 - c) sono compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti eseguiti da personale proprio e/o da personale non dipendente ma operante sotto la responsabilità dei tecnici dell'Assicurata stessa;
 - d) proprietaria e/o esercente la conduzione di fabbricati di varia destinazione adibiti ad uffici depositi e/o officine dove la Ditta svolge la sua attività e proprietaria delle condutture sotterranee per la distribuzione dell'acqua;
 - e) proprietaria e/o utente di fabbricati civili ed industriali, capannoni e terreni attinenti, ovunque ubicati, all'attività dichiarata, ovunque ubicati, nonché quale proprietaria di
-

abitazioni ed uffici e relativi ascensori e montacarichi - con l'esclusione delle cose trasportate e delle cose che le persone trasportate portano con loro - per uso proprio e/o di terzi. Sono compresi i lavori di muratura e quelli inerenti alla manutenzione di detti fabbricati in economia;

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccezzuata.

L'assicurazione verso terzi si intende estesa a tutti coloro che con il Contraente hanno un rapporto di immedesimazione organica e comunque a tutti coloro (dipendenti e non) del cui operato il Contraente debba rispondere a termini di legge o dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle predette attività.

1.2 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI - RCO

La Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per risarcimento (infortuni e malattie professionali) sofferte dai propri dipendenti in conseguenza di reato perseguibile d'ufficio ed imputabile al Contraente e/o alla società controllata o a persone del cui operato questi debba rispondere a termini di legge, insorte durante il periodo dell'assicurazione.

Pertanto in virtù di tale garanzia il Contraente, nei limiti dei massimali convenuti, sarà manlevato da:

- possibili azioni di rivalsa esperite dall'INAIL a termini del DPR 1124/1965 e successive modifiche e/o integrazioni;
- corresponsioni di somme al danneggiato o ai suoi aventi causa, di somme eccedenti gli indennizzi liquidati dall'INAIL che il Contraente sia stato condannato a pagare in sede di giudizio;
- risarcimento danni ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- risarcimento, ai sensi del Codice Civile, per danni non rientranti nella disciplina del DPR 1124/1965 e successive modifiche e/o integrazioni (compreso danno biologico e morale), cagionati ai dipendenti, per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al suddetto DPR.

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche e/o integrazioni.

2 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO

Si prende atto fra le parti, ai fini della garanzia R.C.T., che:

- a) quando l'Assicurato non sia una persona fisica non sono considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, esclusivamente se riveste la qualifica di Legale Rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- b) non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del DPR 1124/65 e successive modifiche e/o integrazioni quando opera la garanzia RCO.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danno a cose di loro proprietà.

A titolo di maggiore precisazione sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli Amministratori, Dirigenti, Responsabili di servizio e Funzionari), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza a qualsiasi titolo e scopo, nell'ambito delle suddette attività

3 MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali di garanzia:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

- per ogni sinistro	Euro 2.500.000,00=
con il limite per persona di	Euro 2.500.000,00=
con il limite per cose di	Euro 2.500.000,00=

Responsabilità civile verso Dipendenti (RCO):

- per ogni sinistro	Euro 2.500.000,00=
con il limite per persona di	Euro 1.500.000,00=

4 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per danni:

- ◆ alle cose che il Contraente detenga a qualsiasi titolo, in conseguenza di incendio o furto;
- ◆ derivanti o collegabili ai rischi della responsabilità civile per i quali, in conformità al dettato della legge 990/69, del regolamento di attuazione e degli aggiornamenti e delle modificazioni, è obbligatoria l'assicurazione;
- ◆ determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche che provochino inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ◆ Derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- ◆ Conseguenti o derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- ◆ danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

◆ L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di responsabilità derivante da atti di terrorismo o sabotaggio che si verificassero in conseguenza di infedeltà o dolo dei dipendenti da insufficiente o negligente attività di sorveglianza.

5 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE RCT

Fermo che la copertura assicurativa non ha limiti territoriali ed è operante anche per fatto colposo o doloso commesso dagli amministratori, dirigenti e dipendenti di ogni livello della Azienda e comunque dalle persone delle quali o con le quali la Azienda debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante alla Azienda:

- 1) conduzione e/o la proprietà di fabbricati, dei relativi impianti e loro aree di pertinenza, nonché i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - 2) committenza auto ed altri veicoli, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;
 - 3) committenza generica ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario alle attività dell'Assicurato;
 - 4) proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto, sollevamento e macchine operatrici, ancorché semoventi, compresa la circolazione su aree non soggette alla legge 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 5) gestione mense interne, servizio di ristorazione, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche di proprietà di terzi. Premesso che la gestione dei servizi può essere affidata a terzi, la presente assicurazione comprende la R.C. che incombe ai gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato;
 - 6) proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque ubicati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la presente estensione vale per la R.C. derivante all'Assicurato quale committente;
 - 7) proprietà e uso di una rete elettrica palificata e/o interrata destinata all'alimentazione degli impianti;
 - 8) attività di lettura dei contatori presso il domicilio degli utenti;
 - 9) lavori di realizzazione e allacciamento di nuovi impianti e/o di manutenzione, trasformazione e prolungamenti degli impianti esistenti di proprietà e/o gestiti e/o mantenuti dall'Azienda;
 - 10) gestione degli uffici aperti al pubblico per i servizi di utenza (riscossione, redazione contratti, etc.);
 - 11) partecipazione a mostre e fiere;
 - 12) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e cani;
 - 13) per danni arrecati a terzi, relativamente ai parchi e giardini, nella sua qualità di proprietario e conduttore, dalle cose immobili per loro natura o destinazione ivi esistenti (compreso alberi e piante in genere), nonché dalle attrezzature mobili (giostrine, etc) ;
 - 14) attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
 - 15) organizzazione e/o gestione di convegni, congressi, seminari, simposi, manifestazioni, corsi di aggiornamento sia all'interno che all'esterno delle proprie strutture con partecipazioni di terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni;
 - 16) la presenza sul piano stradale di chiusini di qualsiasi tipo, siano essi chiusi o aperti;
-

- 17) danni a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno e a condutture e impianti sotterranei in genere. Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00= e con il massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00= per sinistro;
- 18) a parziale deroga di quanto indicato all'art.4), danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a sensi di contratto. Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00= e con il massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00= per sinistro;
- 19) danni a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché a cose in genere trovatesi nell'ambito delle operazioni. Tale condizione viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 258,00=;
- 20) danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti (escluso quelli da furto) che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza del Contraente. Tale condizione viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 258,00=;
- 21) danni avvenuti dopo l'esecuzione dei lavori in conseguenza di difetti manifestatisi e denunciati entro 12 mesi dall'esecuzione dei lavori stessi (e/o dalla cessazione della polizza) Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% col minimo assoluto di Euro 1.500,00= e con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00= per sinistro;
- 22) a parziale deroga di quanto indicato all'art.4), danni conseguenti alla contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, insediamenti fissi. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di Euro 1.500,00= ed un massimo di Euro 50.000,00= fino alla concorrenza di un massimo indennizzabile di Euro 1.500.000,00= per anno assicurativo e per sinistro.
- 23) danni derivanti dalla proprietà, uso e/o conduzione di impianti, metanodotti e gasdotti, che vengano dati in gestione all'Assicurata da parte di società di terzi;
- 24) a parziale deroga di quanto indicato all'art.4), danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 25) danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo e il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (con relativo collocamento e montaggio degli impianti industriali) in cui si svolge l'attività dedotta in polizza purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante alla Contraente nella sua qualità di committente.
- 26) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi" tale estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.
- 27) danni derivanti dall'esistenza di servizi medici e infermieristici aziendali, siti all'interno dell'Azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale addetto al servizio;
- 28) le garanzie sono estese alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'organizzazione di visite all'impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'impresa stessa;
- 29) la responsabilità civile personale e diretta di quadri e dirigenti, dipendenti dell'assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato/contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. a tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p.

L'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro di cui alle Condizioni di Garanzia/Norme Contrattuali, è estesa al rischio delle malattie professionali indennizzabili dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimo risarcimento indennizzabile per la presente garanzia, per sinistro e per anno, è di Euro 1.000.000,00= che rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Garanzia/Norme Contrattuali. in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

7 FRANCHIGIA

Resta convenuto tra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata, limitatamente ad ogni danno, con una franchigia assoluta pari ad Euro 500,00=.

In presenza di più sinistri provocati dallo stesso evento, in una porzione di territorio omogenea e in un intervallo di tempo simile, questi verranno considerati ai fini del calcolo della franchigia come se fossero un unico evento, pertanto verrà applicata in un'unica soluzione.

L'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo pari alla franchigia contrattualmente prevista per ciascun danno e la Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, si intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle "Condizioni Particolari", mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

In caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni convenute, la Società provvederà alla liquidazione dell'intero danno all'avente diritto ed il recupero delle somme competenti a titolo di scoperto e/o di franchigia verranno dalla Società recuperate con regolazione annuale.

NORME CONTRATTUALI

NC. 1 - LIMITI TERRITORIALI

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere nei paesi della Comunità Europea o nei territori esteri nell'ambito del legittimo espletamento della propria attività.

NC. 2 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente e/o Assicurato, è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'eventuale esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, delle quali darà avviso soltanto in caso di sinistro.

Pertanto, in caso di esistenza di altre polizze, la presente opererà come segue:

- a) se l'evento dannoso è coperto da entrambe le polizze, la presente risarcirà esclusivamente la parte di danno eventualmente non coperta dalle altre.
- b) se l'evento dannoso è coperto solo dalla presente polizza, questa opererà autonomamente, come se le altre polizze non esistessero.

NC. 3 - DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro l'Ufficio competente della Contraente dovrà farne denuncia al Broker entro 45 giorni da quando ne ha avuto notizia.

RCT : La denuncia deve essere seguita, appena possibile da una descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

RCO : Il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali è pervenuta richiesta di risarcimento danni.

NC. 4 - ELEMENTI DI CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

La Contraente anticipa un premio calcolato sulla base delle retribuzioni annue (IMPONIBILE INAIL) erogate al personale dipendente, complessivamente da Sidra S.p.A., pari a **Euro cinquemilionicentosessantaseimilaottocentosedici = (5.166.816,00)**. Tale premio viene considerato comunque acquisito dalla Società. Al termine dell'anno assicurativo si farà luogo alla regolazione consuntiva del premio applicando lo stesso tasso espresso in sede di gara.

A tale scopo entro 90 giorni dalla richiesta della Società e/o dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata

rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari. Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita.

NC. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO

La Contraente pagherà alla Società, nei modi previsti ai sensi del successivo art. NC.11 :

- α) la prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa da tale data ;
- β) le rate di premio successive alla prima entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
- χ) le appendici di regolazione entro 60 giorni dalla relativa rendicontazione (se attive l'obbligazione è a carico della Società).

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'ufficio competente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società con le modalità previste al successivo art. NC.14.

NC. 6 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

NC. 7 - INFORMAZIONE SINISTRI

Il Contraente e/o Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker incaricato entro, 45 giorni dall'avvenimento del fatto o dal momento in cui ne viene a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Inoltre l'Assicuratore ha l'obbligo di fare una comunicazione al broker incaricato per ogni sinistro liquidato o chiuso senza seguito indicando l'eventuale importo risarcito, la data del sinistro e la data di liquidazione dello stesso.

NC. 8 - FACOLTA' DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e/o il Contraente possono recedere, con preavviso di 120 giorni dal presente contratto.

In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso, e, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, verrà rimborsata la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di recesso da parte della Società, è facoltà del Contraente rescindere tutti o parte dei contratti eventualmente stipulati con la Società medesima, nelle medesime forme.

NC. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

NC. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC. 11 - GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto all'Ati Willis Italia S.p.a. - Gruppo Ferri Broker S.r.l., con capogruppo la Willis Italia s.p.a. - Corso delle Provincie, 170 - 95128 Catania Tel. 095/2864511 Fax.095/2864522 (riferimenti e-mail: roccasalvam@willis.com; deliag@willis.com; maugeria@willis.com)

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari, di cui al D. Lgs. 209 del 7.9.2005 e dal Regolamento ISVAP n°5/2006, il ruolo di intermediario relativamente alla gestione della presente polizza, per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite l'ATI Broker ed in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Alla sopra citata Società, quale broker di questa Azienda, in forza dell'incarico da questa ricevuto, come unico intermediario nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, spetteranno le provvigioni dalle Compagnie con le quali verrà stipulato il contratto, in misura pari al 10% sul premio imponibile, in conformità a quanto sottoscritto con il Contraente.

- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, fax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del fax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide, pertanto il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società nei modi e nei termini in uso nel mercato al netto delle relative provvigioni. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri;
- La Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

NC. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Imprese indicate in polizza, ciascuna Impresa sottoscrittrice è tenuta al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione alla rispettiva quota, anche se è unico il contratto sottoscritto da tutte le Imprese (art. 1911 del C.C.).

Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto all'Ati Willis Italia S.p.a. - Gruppo Ferri Broker s.r.l. e le Imprese hanno convenuto di affidarne la delega alla Società, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'ATI, come stabilito dalla clausola Broker, il quale tratterà con la Società delegataria informandone le Compagnie coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

NC. 13 - DECORRENZA, SCADENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza decorrerà dalle ore 24,00 del 30/09/2010 e/o dal giorno indicato dal Broker incaricato che, a mezzo telefax o telegramma, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà la durata di **ANNI TRE**, con facoltà di recesso in corrispondenza della scadenza annuale con preavviso di sessanta giorni. La rateazione prevista è annuale.

In tale data, a meno di eventuali proroghe convenute durante il periodo di differimento, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Alla Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data. E' facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara e la conseguente polizza.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga, fermo restando quanto sopra all'Art. NC.8. In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste dall'Art.NC.4.

NC. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto, anche a mezzo telex o fax.

NC. 15 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme legislative e regolamentari vigenti.

Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.

NC. 16 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi della Legge 675/96, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società ed il Broker.

NC. 17 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni qui convenute, la Società provvederà alla liquidazione dell'intero danno all'avente diritto ed il recupero delle somme competenti a titolo di franchigia e/o scoperto verranno dalla Società recuperate in sede di regolazione, così come previsto all'Art.8 delle C.G. del presente capitolato.

Si precisa inoltre che qualora per lo stesso evento fossero danneggiate più persone e/o cose, anche se le relative denunce pervenissero alla contraente in date diverse, la franchigia prevista contrattualmente verrà applicata esclusivamente una volta.

**APPALTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RISCHI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI
ED OPERAI (RCT/O)
PER IL PERIODO 2010-2013**

SCHEDA TECNICA

Riferimento	Valori
Retribuzioni annue preventivate (Imponibile Inail)	€ 5.166.816,00=
FRANCHIGIA FISSA	€ 250,00=(duecentocinquanta)

il/i sottoscritto/i (nome, cognome)_____

data e luogo di nascita_____

residente a_____ nella sua qualità di_____

della Ditta_____ domicilio fiscale_____

CAP_____ Codice fiscale_____ Partita IVA_____

DICHIARA / DICHIARANO

1) di **OFFRIRE** per la polizza di cui sopra il premio lordo annuale di EURO_____ in cifre (_____) in lettere corrispondente al **ribasso** del_____% (in cifre)_____%(in lettere) da rapportarsi al **premio lordo a base d'asta annuale**

2) di **Offrire un tasso lordo da applicare alle retribuzioni preventivate di € 5.166.816,00= del__pro mille** (in cifre)_____pro mille (in lettere) che sarà anche il tasso da applicare alla regolazione del premio annuale per le retribuzioni in eccesso a quelle preventivate.

Percentuale di ritenzione del rischio_____%

La società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il relativo Capitolato Speciale d'oneri, e di accettare tutto quanto dallo stesso previsto.

DATA_____

FIRMA_____